

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO "VIVI ORO"

1. Finalità e titolarità del Marchio

1. La Camera di Commercio di AR-SI intende promuovere lo sviluppo di un marchio collettivo riservato alle imprese orafe titolari di marchio identificativo ai sensi del D.L.vo n. 251/99, che hanno sede nella provincia di Arezzo e producono localmente mettendo a frutto la particolare vocazione del territorio aretino in questo settore.
2. La predetta vocazione del territorio, storicamente consolidata, deve essere messa a frutto attraverso il marchio collettivo e le iniziative collaterali, per contribuire allo sforzo competitivo delle imprese orafe sui mercati nazionali ed esteri. L'Ente camerale, sentita la Consulta Orafa, promuoverà ogni utile iniziativa in tal senso.
3. A tale fine l'Ente camerale provvede alla registrazione del marchio collettivo "VIVI ORO", d'ora in poi denominato "Marchio", in conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale.
4. L'utilizzo del Marchio potrà essere esteso in futuro ad altri distretti produttivi nazionali specializzati nello stesso settore, che condividono con il territorio aretino una speciale e consolidata vocazione nella produzione orafa. Dovrà in ogni caso essere rispettata la medesima condizione della realizzazione dei prodotti orafi localmente.
5. Per "produzione orafa" deve essere intesa l'attività di produzione di oggetti in metallo prezioso di cui al D.L.vo n. 251/99, ossia: platino, palladio, oro e argento.

2. Denominazione e logo

1. Il Marchio è insieme verbale e figurativo e consiste nella dicitura VIVI ORO come di seguito raffigurato:
(la figura o il logotipo)
2. Il Marchio potrà essere utilizzato a condizione del rispetto delle specifiche indicate nel disciplinare allegato al regolamento d'uso.

3. Zona di produzione e modalità produttive

1. Hanno diritto all'utilizzo del marchio le imprese orafe con sede legale nel territorio della provincia di Arezzo e Siena che realizzano localmente i prodotti orafi messi in commercio. La dislocazione di fasi di lavorazione presso imprese terze dello stesso territorio è ascrivibile alla produzione del concessionario.
2. Tali condizioni devono essere rispettate anche dopo la concessione dell'uso del Marchio.

4. Concessione e requisiti per l'uso del Marchio

1. L'Ente camerale concede in uso il Marchio alle imprese che ne fanno domanda, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 ed inoltre:

- a) che siano assegnatarie di marchio identificativo ai sensi del D.L.vo n. 251/99 ed in regola con gli adempimenti connessi a tale assegnazione;
- b) che siano regolarmente iscritte al registro delle imprese ed in regola con ogni adempimento connesso a tale iscrizione;
- c) che siano grado di produrre copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o altra documentazione equipollente;
- d) che dichiarino di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente;
- e) che si impegnino a rispettare il regolamento ed il disciplinare d'uso.
- g) che si impegnino a consentire l'accesso presso i luoghi di produzione nei termini previsti dal regolamento in materia di controlli.

5. Attuazione del regolamento e disciplina organizzativa per la gestione del marchio collettivo

1. La Camera di Commercio di AR-SI, titolare del Marchio, provvede ad assicurare ogni servizio inerente la concessione del marchio e ogni fase successiva ai sensi del presente regolamento.
2. Il Segretario generale, o altro dirigente suo delegato, è preposto sia al rilascio della concessione e ad ogni altro atto successivo e consequenziale ai sensi del presente regolamento.
3. Con determinazione del Segretario Generale saranno definite le disposizioni operative inerenti la presentazione della domanda di concessione, le modalità di verifica dei requisiti prescritti, il rilascio della concessione, il rinnovo della concessione, le procedure e le modalità di controllo sull'osservanza del regolamento, l'irrogazione delle sanzioni previste dal regolamento garantendo in ogni caso il contraddittorio.
4. In fase istruttoria ai fini dell'accoglimento della domanda, il Segretario generale, o il suo delegato, deve interpellare la Consulta orafa, a scopo consultivo, quando si rilevi la necessità di una specifica competenza tecnica in merito alla valutazione sulla sussistenza dei requisiti prescritti. Può essere anche interpellato il Servizio Metrico dell'Ente per gli stessi motivi.
5. L'irrogazione delle sanzioni previste dal regolamento è sempre subordinata alla previa condivisione da parte della Consulta Orafa.
6. La concessione d'uso del Marchio ha una durata di 1 anno e può essere rinnovata per un'ulteriore pari durata a richiesta dell'impresa orafa ove ricorrano i prescritti requisiti.

6. Controlli sull'osservanza del regolamento e del disciplinare

1. L'Ente camerale procede ad effettuare indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del marchio ed il rispetto del presente regolamento da parte del concessionario.
2. A tale scopo la CCIAA oppure soggetto privato terzo incaricato dalla CCIAA ad effettuare i controlli, può accedere in qualsiasi momento dell'orario di apertura senza obbligo di preavviso nelle sedi delle imprese orafe concessionarie.

7. Sanzioni per inosservanza del regolamento

1. L'inosservanza del regolamento dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni a carico del concessionario:

- la sospensione della concessione da 3 a 6 mesi nel caso di inosservanza di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni all'immagine del marchio stesso;

- la revoca della concessione nel caso di inosservanza di grave entità o di modalità d'uso che nuocciano all'immagine veicolata dal Marchio, oppure ove il concessionario abbia già subito una doppia sospensione nel quinquennio e sussistano gli estremi per un terzo provvedimento.

2. Sono equiparati all'inosservanza del regolamento le violazioni ascritte al concessionario in materia di disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al D.L.vo n. 251/99 ed al relativo regolamento di attuazione.

3. L'insussistenza dei requisiti prescritti per il rilascio della concessione, accertata successivamente, non costituisce inosservanza che dà luogo a sanzione, ma comporta la semplice revoca della concessione.

8. Clausola compromissoria

1. In caso di controversia insorgente tra l'Ente e l'impresa orafa concessionaria e scaturente dall'applicazione delle norme del regolamento, la risoluzione sarà devoluta esclusivamente alla cognizione di un collegio arbitrale nominato ai sensi dell'art. 13/ 4° comma del Regolamento della Camera Arbitrale di Arezzo – Siena.

2. Il collegio così nominato procede secondo le norme del predetto Regolamento ed in osservanza dell'art. 824 bis del codice di procedura civile.